



## **COMUNE DI MASSA E COZZILE**

**PROVINCIA DI PISTOIA**

**Regolamento per l'assegnazione dei  
contributi per la realizzazione di:**

**Chiese ed altri edifici per servizi religiosi**

**e di**

**Centri civici e sociali, attrezzature culturali e  
sanitarie**

## **Articolo 1: Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e per i “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, ai dei criteri emanati dalla Regione Toscana;
2. Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione da parte del Consiglio Regionale (come previsto dal succitato art. 120 comma 4) di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e i criteri generali per l'erogazione del contributo e successivamente a tale atto purché compatibile con i contenuti dello stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

## **Articolo 2: Previsione e determinazione delle somme disponibili.**

1. Con il Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario potrà essere istituito apposito stanziamento a tale titolo, in relazione alla previsione di introiti di contributi di urbanizzazione secondaria.
2. Con riferimento al 31 dicembre il Responsabile del settore Urbanistica prende atto con propria determinazione dell'importo delle somme effettivamente introitate nell'esercizio a titolo di contributo riferito agli oneri per urbanizzazione secondaria;
3. Nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella A/5 allegata alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e dello stanziamento di cui al comma 1, vengono determinate le somme che possono essere destinate rispettivamente alla realizzazione di “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e di “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”.

## **Articolo 3: Definizione delle opere, dei soggetti destinatari e delle quote spettanti**

1. Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono da intendersi esclusivamente gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché i locali destinati per attività educative, culturali, sociali e ricreative annessi agli edifici destinati al

culto e/o situati nelle adiacenze di questi. Sono inoltre ammessi a godere del contributo i luoghi di culto, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché i locali destinati per attività educative, culturali, sociali e ricreative ancora da realizzare ma specificatamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. Sono soggetti realizzatori delle opere di cui al comma 1) e beneficiano dei contributi:

- per la Chiesa cattolica: le autorità ecclesiastiche diocesane competenti;
- per le altre confessioni religiose che hanno titolo ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione: le rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato.

3. Per “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” sono da intendersi, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, i locali ed i luoghi per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste. Sono ammessi a godere del contributo i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie, le loro pertinenze, i locali ed i luoghi per attività educative, sportive, culturali, sociali e ricreative ancora da realizzare ma specificatamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. Beneficiano dei contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma 3) i soggetti interessati diversi dal Comune, a prescindere dalla qualificazione giuridica rivestita se non esplicitamente esclusi dal presente regolamento, che possano documentare almeno 3 anni di attività educativa, socio culturale, ricreativa o sanitaria svolta all'interno del territorio comunale.

5. Sono ammessi ai contributi le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico e i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale escludano esplicitamente ogni finalità di lucro e lo configurino quale ente no profit;

#### **Articolo 4: Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo**

1. Le richieste di attribuzione fondi dovranno essere relative ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività o permesso di costruire o semplice comunicazione di inizio lavori in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora alla domanda non sia già allegato un valido documento giustificativo dell'intervento (D.I.A., Permesso di costruire, Comunicazione di inizio lavori, etc.), salvo la richiesta di contributo per acquisto, lo stesso deve essere presentato, a pena di esclusione dalle graduatorie entro due mesi dall'emanazione del bando.

2. Sono ammessi al contributo le seguenti tipologie di intervento:
- manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - ristrutturazione, consolidamento, ripristino;
  - restauro;
  - risanamento conservativo;
  - ampliamento ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente a nuove normative e/o regolamenti;
  - nuove edificazioni.
3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale, purché l'acquisto stesso sia effettuato entro e non oltre i due anni precedenti alla data di scadenza di assegnazione del contributo.
4. Potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento del bando pubblico comunale.
5. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.
6. Per le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.) sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.
7. Ogni singolo intervento o acquisto immobiliare potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.
8. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 2 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo. Per singolo acquisto immobiliare si intende l'individuazione catastale che dell'immobile è stata fatta nella richiesta di contributo insieme al relativo prezzo di acquisto.

9. In ogni caso ciascun intervento e/o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 60% (sessanta per cento) della spesa a tale titolo sostenuta, a prescindere dall'importo complessivo dell'intervento proposto, basata su computo metrico estimativo dettagliato redatto e firmato da Tecnico Abilitato.
10. I singoli interventi o acquisti immobiliari che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 45% ( quarantacinque per cento) della parte di spesa residua non finanziata. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.
11. I singoli interventi di cui ancora non è stata data comunicazione di inizio lavori (ma che risultano già in possesso di un titolo ai sensi del comma 1 del presente articolo) e per i quali viene avanzata richiesta di contributo, dovranno iniziare non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione si intende decaduta ed il contributo sarà accantonato.
12. Non possono presentare richiesta di contributo gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale di intervento o nel caso in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta ma per la sola parte residua.

#### **Articolo 5: Procedimento per l'ammissione ai contributi.**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Responsabile del Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata", competente in materia, emana specifico bando per l'assegnazione dei contributi a valere sulle somme di cui all'art. 2.
2. Il bando è affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni ed eventualmente evidenziato tramite inserimento nel sito web del Comune. Nel bando saranno specificati i termini per la presentazione delle istanze ed i criteri che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi come previsti dal successivo art. 6.
3. Le istanze devono contenere le informazioni ed essere corredate della documentazione elencata nell'allegata tabella A);
4. Il competente ufficio del Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata" nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle istanze verificherà la compatibilità delle domande pervenute, con le finalità previste dal presente Regolamento e

richiederà ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di sanare l'eventuale carenza di documentazione improrogabilmente, pena l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione, entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Le istanze complete e conformi saranno ammesse alle graduatorie.

#### **Articolo 6: Graduatoria.**

1. La Giunta Comunale, prima della pubblicazione del bando, provvederà, con specifico atto, ad attribuire un punteggio ai seguenti criteri:

- urgenza dell'intervento sia per l'incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti in genere finalizzati all'adeguamento sismico oppure a garantire la conservazione dell'immobile;
- messa a norma degli impianti tecnologici del fabbricato;
- opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
- altri interventi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Dovrà inoltre essere valutato l'impatto sociale in termini di utilità collettiva.

2. L'atto della Giunta Comunale che attribuisce i punteggi ai criteri sopraindicati rimane in vigore anche negli anni successivi salvo l'adozione di un nuovo atto deliberativo.

3. Una commissione costituita dal Responsabile del Settore "Urbanistica ed edilizia privata" dal Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e pianificazione territoriale", dal Responsabile del Settore "Segreteria generale", procede all'elaborazione di una graduatoria separata per ognuna delle due tipologie ("Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie") sulla base dei criteri sopraindicati e verifica la regolarità della documentazione presentata, la conformità delle spese ai programmi di intervento cui il contributo era destinato tramite la verifica dei prezzi applicati ai singoli interventi.

#### **Articolo 7: Assegnazione del contributo**

1. I contributi saranno assegnati alle domande secondo le seguenti modalità:

- la graduatoria stabilirà l'ordine di precedenza per l'assegnazione dei contributi;

- l'importo delle singole domande sarà ridotto al 45% dell'importo ai sensi dell'art. 4 comma 9 e 10;
- L'importo verrà assegnato in ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle somme disponibili.
- In caso di somme residue queste verranno ripartite proporzionalmente fra i progetto collocati utilmente in graduatoria fino alla concorrenza massima del 60% dell'importo ai sensi dell'art. 4 comma 9 e 10.

2. Il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata”, con specifica determinazione, entro 30 giorni dalla definizione delle graduatorie da parte della commissione provvederà all'approvazione formale delle graduatorie.

3. Il responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata”, con specifica determinazione, provvederà entro la fine dell'esercizio all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia, nonché all'attribuzione dei contributi ai soggetti beneficiari.

4. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8.

#### **Articolo 8: Modalità di erogazione del contributo.**

1. L'erogazione nella misura massima del 60% della spesa sostenuta (art.4 comma 9) avverrà a fine lavori, a fronte della presentazione di documenti contabili (fatture, ricevute, certificati di pagamento) attestanti l'avvenuto pagamento delle opere da parte del rappresentante del richiedente e previa presentazione della documentazione elencata nella tabella B) allegata al presente regolamento.
2. Nel caso di contributo concesso solo per acquisto di un immobile, lo stesso potrà essere erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto di acquisto, oltre che dei documenti richiesti nell'allegata tabella B).
3. L'erogazione sarà effettuata dal Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” accertata la completezza della documentazione sopra descritta.

#### **Articolo 9: Decadenze e revoche**

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi:
  - a. mancato pagamento di oneri e/o spese per la concessione od il ritiro del permesso per costruire o D.I.A.;

- b. mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire o dalla D.I.A., fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;
2. Il contributo è revocato:
- a. nel caso in cui in sede di liquidazione di rate o di saldo emerga l'esecuzione di interventi difformi da quelli ai quali il contributo era destinato;
  - b. nel caso di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazioni di cui al comma 1 art. 4, ovvero in difformità dagli stessi o in seguito a sospensione;
  - c. nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo considerato nell'atto unilaterale sottoscritto ove richiesto.
3. Nel caso indicato al comma 2 lettera c) l'amministrazione Comunale non potrà rilasciare alcuna autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso per il periodo indicato nell'atto di unilaterale sottoscritto.

#### **Articolo 10: Mancanza di programmi di intervento.**

- 1. Nel caso di mancanza o insufficienza di programmi di intervento da parte dei soggetti realizzatori oppure di mancata presentazione di domande di contributo le somme non attribuite rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

#### **Articolo 11: Tempi e scadenze.**

- 1. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio.
- 2. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi ai sensi del vigente Regolamento non rispettino le previste scadenze, la loro pratica di contributo sarà definitivamente archiviata.

#### **Articolo 12: Entrata in vigore.**

- 1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale.



**Regolamento per l'Assegnazione di Contributi di cui alla  
D.C.R.T. 28.02.1989 n° 84 ed alla L.R.T. 03.01.2005 n° 1**

**TABELLA A)**

- a) Nominativo del legale rappresentate del proprietario e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso e risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del legale rappresentante del proprietario e del legale rappresentante del richiedente (in forma di autocertificazione);
- b) Titolo alla richiesta del contributo:
- per le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” :  
documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;  
documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato e la sua consistenza ed incidenza sociale nel Comune.
  - per i “Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie”:  
copia dello statuto dell'ente o associazione.
- c) Dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà;
- d) Planimetria in scala 1: 2.000 con individuazione topografica dell'intervento, dei manufatti edilizi/area di sedime oggetto di finanziamento;
- e) Progetto dell'intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto (o dello stato dei lavori nel caso di opere in corso);
- f) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento), l'operabilità dei lavori e la loro fattibilità ed i materiali utilizzati;
- g) Computo metrico estimativo dei lavori ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato;
- h) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e corredati di documento riassuntivo pubblico;
- i) Termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- j) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento:

- indicazione degli estremi e copia del titolo abilitativo rilasciato dal Comune o della D.I.A. presentata ;
  - ovvero dichiarazione del progettista o Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;
  - estremi della eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata (solo per le opere già iniziate);
- k) Copia del contratto di acquisto dell'immobile, nel caso in cui il contributo serva a coprire (anche le spese dello stesso);
- l) Dichiarazione, in forma di autocertificazione, con cui il legale rappresentante della proprietà si impegna a mantenere la destinazione d'uso conforme alla tipologia delle opere da ammettere a contributo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori ammessi a contributo o dal perfezionamento dell'acquisto.
- m) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
- n) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
- o) Documenti contabili attestanti il debito o l'avvenuto pagamento, rappresentate:
- dalle fatture e/o ricevute quietanzate, con apposita dichiarazione del Direttore dei lavori e del legale rappresentante del richiedente;
  - dai contratti di appalto, dagli ordini e/o dalle lettere di incarico, per le imprese ed i professionisti che operano nella realizzazione, con apposita dichiarazione del legale rappresentante del richiedente;
  - dalla contabilità dei lavori e dai certificati di pagamento sottoscritti da tecnico abilitato.
- p) Al termine dei lavori dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Alle dichiarazioni dovranno essere allegati eventuali collaudi per opere strutturali.

Tutte le documentazioni sopraelencate dovranno riportare il timbro dell'Ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

Le documentazioni tecniche di cui ai precedenti punti d) e) f) g) i) j) dovranno essere redatte e firmate da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, potranno essere omesse le documentazioni più specificatamente riferite alla esecuzione di opere.

**Regolamento per l'Assegnazione di Contributi di cui alla  
D.C.R.T. 28.02.1989 n° 84 ed alla L.R.T. 03.01.2005 n° 1**

**TABELLA B)**

- a) Estremi del permesso per costruire rilasciato o della D.I.A. presentata, ovvero dichiarazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni (ove non già comunicati in sede di richiesta di contributo).
- b) Per contributi di importo superiore a 30.000,00 (trentamila) euro una dichiarazione con specifico d'atto d'obbligo unilaterale, con cui il legale rappresentante della proprietà si impegna a mantenere la destinazione d'uso conforme alla tipologia delle opere da ammettere a contributo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori ammessi a contributo o dal perfezionamento dell'acquisto.
- c) Autocertificazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il buon utilizzo del denaro pubblico.
- d) Documenti contabili attestanti il debito o l'avvenuto pagamento, rappresentate dalle fatture e/o ricevute quietanzate, con apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e del legale rappresentante del richiedente
- e) Dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Alle dichiarazioni dovranno essere allegati eventuali collaudi per opere strutturali.